


Pubblicato il 20/01/2026

N. 01083/2026 REG.PROV.COLL.  
N. 11313/2025 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 11313 del 2025, proposto da

Giovanniandrea Labate, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Comito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero della Difesa, Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi - Presidenza Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***per l'annullamento***

- della decisione della Commissione per l'Accesso ai Documenti Amministrativi n. 3.45 del 14/07/2025, notificata in data 21.07.2025 con la quale è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte rigettato il ricorso avverso il diniego parziale opposto dal Ministero della Difesa sull'istanza di accesso del 12/05/2025;

- per l'accertamento del diritto del ricorrente ad accedere e ad estrarre copia di tutta la documentazione richiesta con istanza del 12/05/2025 e, per l'effetto, per la

condanna del Ministero della Difesa a consentire l'accesso integrale nei termini di legge;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi - Presidenza Consiglio dei Ministri;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 la dott.ssa Chiara Cavallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato, ai fini della perimetrazione dell'oggetto del presente giudizio, che nella specie l'individuato militare ha contestato – secondo quanto emerge dal tenore del proposto ricorso *ex art. 116, co. 1, c.p.a.* alla luce delle doglianze ivi articolate – il diniego parziale di accesso (di cui all'atto in epigrafe indicato, oggetto di gravame) nella parte in cui reca la mancata “... *ostensione ... dei verbali e delle schede motivazionali degli altri ufficiali non promossi*” (ossia, degli “*Ufficiali Superiori giudicati idonei ma non promossi - non iscritti in quadro-, collocati in posizione di graduatoria sovraordinata rispetto all'istante*”) nell'ambito della procedura di avanzamento al grado di capitano di vascello per l'anno 2024, deducendo nello specifico la finalità difensiva dell'invocata pretesa conoscitiva rispetto al pendente giudizio (promosso dal medesimo interessato) diretto all' “...*annullamento della graduatoria di merito per l'avanzamento al grado di Capitano di Vascello per l'anno 2024, dalla quale era risultato idoneo ma con posizionamento non utile ai fini della promozione*” alla luce delle dedotte censure “... *volte a dimostrare l'illegittimità dell'intera procedura valutativa*” sulla base del rivendicato interesse ad ottenere la “... *conseguente rinnovazione della procedura valutativa ...*” nonché ad “... *assicurarsi una corretta collocazione in graduatoria in previsione di futuri scorrimenti*”, sostenendo in proposito – ai fini del preteso interesse conoscitivo – la ricorrenza nella specie di “... *un nesso di strumentalità tra i documenti richiesti e*

*gli interessi difensivi prospettati”;*

Considerato in via preliminare che, alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale che ha trovato applicazione anche con riguardo a fattispecie analoghe a quella per cui è causa (al riguardo, cfr. TAR Lazio, sez. I bis, ord. 27 novembre 2025, n. 21419), nel caso in cui l'amministrazione nell'ambito del procedimento avviato a fronte della proposta istanza di accesso documentale non abbia individuato alcun controinteressato, l'istante non è tenuto (all'atto della promozione del relativo giudizio ex art. 116, co. 1, c.p.a.) a notificare il ricorso ad alcun controinteressato mentre l'adito giudice può valutare l'esistenza di posizioni di “*controinteresse*” ed imporre per l'effetto la notifica del ricorso ai soggetti controinteressati (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. V, sent. 13 gennaio 2025, n. 162);

Ritenuto pertanto, alla luce del richiamato orientamento giurisprudenziale, di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli ufficiali idonei non promossi nell'ambito dell'indicata procedura di avanzamento al grado di capitano di vascello per l'anno 2024, all'uopo autorizzando parte ricorrente - stante il numero presumibilmente elevato dei destinatari della notifica - ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, co.4, c.p.a., e dell'art. 49, co. 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione intimata, con le modalità e nei termini di seguito precisati:

- la notificazione dovrà avvenire, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a., mediante pubblicazione - sul sito web dell'Amministrazione resistente - del ricorso e della presente ordinanza;
- parte ricorrente dovrà provvedere, al più presto e comunque entro il termine perentorio di giorni 7 (sette) decorrente dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, ad inoltrare, anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa, nel rispetto degli obblighi imperativi di tutela della *privacy*, copia informatica dei suindicati atti da pubblicare;
- a sua volta l'Amministrazione resistente dovrà provvedere, entro e non oltre

giorni 10 (dieci) dalla richiesta, a pubblicare sul proprio sito web gli atti così trasmessi dal ricorrente e a rilasciare a questi apposito attestato di avvenuta pubblicazione;

- prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente l'attestato di compiuta pubblicazione rilasciato dall'Amministrazione, dovrà essere depositata in giudizio dal ricorrente entro giorni 7 (sette) dal rilascio;

Ritenuto di fissare per il prosieguo della trattazione la camera di consiglio del 4 marzo 2026;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) dispone l'integrazione del contraddittorio con le modalità e nei termini precisati in motivazione.

Fissa per il prosieguo della trattazione la camera di consiglio del 4 marzo 2026, ore di rito.

La presente ordinanza è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità relative alla parte controinteressata.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Chiara Cavallari, Primo Referendario, Estensore

Gianluca Amenta, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Chiara Cavallari**

**IL PRESIDENTE**  
**Giovanni Iannini**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Il sottoscritto Avv. Domenico Comito, con Studio in Roma, Via di Tacito n. 23, quale difensore del Giovanniandrea Labate, (C.F. LBTGNN76P10H224F), in forza di procura alle liti in atti, ai sensi dell'art. 16 bis comma 9 bis, DL 179/2012 (convertito con legge n. 221/2012), introdotto da D.L. n. 90/2014, convertito con la legge 11 agosto 2014 n. 114

### ATTESTA

che la copia dell'Ordinanza Collegiale del TAR Lazio, Roma – Sez. I bis, n. 1083/2026 del 20.01.2026, qui allegata, è conforme all'originale notificata via PEC il 20.01.2026 e già presente nel relativo fascicolo informatico.

Roma 21.01.2026

Avv. Domenico Comito



DOMENICO COMITO

Firmato il: 21/01/2026 19:12

Handwritten signature of Domenico Comito in black ink.